

Allegato "B" al rep. n. 117.541/21.559

**C.A.I. - Sezione Val Germanasca**

**STATUTO**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA**

**Art. 1 - Denominazione e durata**

E' costituita, con sede legale in Pomaretto (TO), via Carlo Alberto n. 34, l'associazione di promozione sociale (APS), ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), denominata "Club Alpino Italiano - Sezione Val Germanasca - APS-ETS".

Il presente Statuto entrerà in vigore con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS, a cui l'associazione chiederà di essere ammessa nella sezione APS.

L'associazione utilizza quale acronimo "CAI - Sezione Val Germanasca - APS-ETS", precisando che ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo "APS-ETS" (Ente del Terzo Settore) solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS.

Essa è dotata di personalità giuridica di diritto privato ed ha un proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

L'associazione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, e si rapporta al Raggruppamento Regionale Piemonte del Club Alpino Italiano.

L'associazione si riconosce e rappresenta la continuità con la omonima sezione preesistente costituita con atto privato nel 1967, e successivamente con atto pubblico il 18 novembre 2008, e in essere fino ad oggi.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'eventuale variazione di sede, all'interno del Comune di Pomaretto, non comporta variazione statutaria e potrà essere assunta con deliberazione del Consiglio Direttivo.

**Art. 2 - Natura**

L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale ed improntata a principi di democrazia, e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

È associazione di promozione sociale che agisce nell'ambito del D.Lgs. 3 luglio 2017, e s.m.i (Codice del Terzo Settore), nonché delle relative norme di attuazione.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

**Art. 3 - Scopi**

L'associazione ha per scopo quello di promuovere la frequentazione della montagna in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui svolge l'attività sociale, la tutela dell'ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività

REGISTRATO AGENZIA

ENTRATE DI TORINO I

IL .....

AL N. ....

SERIE .....

CON € .....

di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;

3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

4. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione, provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con altre Associazioni;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna in tutte le forme compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e alla organizzazione di dette attività, anche in ambiente invernale e con attrezzatura idonee e rispettose della natura tipo sci, racchette da neve, snowboard. In particolare modo saranno favorite le attività giovanili e quelle ad esse propedeutiche.

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività sopra indicate;

e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività sopra indicate, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

j) a supportare attività a carattere sportivo che si svolgano in ambiente montano;

k) a fornire supporto in ambiente naturale e montano, ad attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli individui portatori di particolari problematiche, patologie e disabilità;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;

m) all'organizzazione e gestione di palestre di arrampicata anche indoor per i propri soci.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, quali ad esempio:

- attività e iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte occasionali di fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento;

- compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari e immobiliari; a titolo esemplificativo potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;

- pur non avendo fini di lucro, svolgere attività commerciali, sia rivolte ai soci, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;

- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale.

Tali attività secondarie dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.

I destinatari delle attività di interesse generale svolte dal Club Alpino Italiano - Sezione Val Germanasca - APS-ETS sono i soci, i loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, libero e gratuito dei propri soci.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'associazione potrà, inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci.

#### **Art. 4 - Locali sede**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che

contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

## **TITOLO II - SOCI**

### **Art. 5 - Soci**

Sono previste esclusivamente le seguenti categorie di Soci:

1) Benemeriti - sono gli enti o le associazioni che conseguono l'iscrizione alla sezione con il versamento di importanti contributi;

2) Ordinari - le persone di età maggiore di 18 anni o che la raggiungono nel corso dell'anno;

3) Familiari - i componenti maggiorenni del nucleo del socio ordinario;

4) Giovani - tutti i minori di anni 18 al termine dell'anno sociale.

Chi intende aderire o rinnovare l'adesione come socio familiare deve dichiarare l'appartenenza al nucleo del socio ordinario - iscritto alla stessa Sezione - al quale è legato da vincoli familiari anche di fatto e con cui convive.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza, inoltre nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

### **Art. 6 - Ammissione**

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line.

Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione.

In caso di rifiuto esercitato dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso

della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il socio ammesso al sodalizio si impegna ad osservare il presente statuto, il regolamento generale e lo statuto del CAI nazionale. Si obbliga inoltre ad osservare tutte le norme che vengono emanate dai competenti organi sociali sia periferici che centrali.

L'iscrizione è personale e non trasmissibile e nel corso dello stesso anno sociale si può essere iscritto al sodalizio presso una sola Sezione.

L'adesione è rinnovata automaticamente gli anni successivi con il pagamento della quota associativa annuale prevista per la categoria.

#### **Art. 7 - Quota associativa**

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo relativo alla copertura assicurativa e per le pubblicazioni Sociali;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

#### **Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa**

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione, se non da questa autorizzate né iniziative o attività in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate

dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite, salvo quanto stabilito in materia di rimborsi spese dall'art. 17 del CTS. Coloro che svolgono attività di volontariato saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per quanto qui non contemplato valgono le previsioni di cui all'art. 17 CTS.

#### **Art. 9 - Recesso**

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

#### **Art. 10 - Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde: per recesso, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

#### **Art. 11 - Sanzioni disciplinari**

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale.

#### **Art. 12 - Ricorsi**

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Generale del CAI, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

### **TITOLO III - ORGANI DELLA SEZIONE**

#### **Art. 13 - Organi della Sezione**

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

#### **Art. 14 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione, essa è costituita da tutti i Soci indistintamente.

I soci giovani, di età inferiore ad anni diciotto, esprimono il diritto di voto tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge e revoca il Consiglio direttivo ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto;

- elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti, e ricorrendone le condizioni di legge l'Organo di Controllo il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci;

- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;

- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

- delibera sulla fusione, trasformazione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;

- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto sezionale in unica lettura;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci aventi diritto al voto.

#### **Art. 15 - Convocazione**

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte degli altri organi della sezione oppure da almeno 25 Soci maggiorenni della Sezione.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante avviso scritto o in forma elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista.

#### **Art. 16 - Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci Ordinari e Familiari in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo e il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli soci maggiorenni.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, che non sia il Presidente o un componente del Consiglio Direttivo e farlo votare in sua vece in tutte le votazioni mediante rilascio di delega; ogni delegato può portare al massimo numero 3 deleghe.

Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza, di persona o per delega, della maggioranza degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

#### **Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea**

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e se necessario tre Scrutatori; spetta al Presidente coadiuvato dal Segretario, verificare la regolarità delle deleghe e la validità dell'Assemblea.

#### **Art. 18 - Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente ed ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale e per tutto lo svolgimento del suo mandato.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Nessun Socio può essere eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti

aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale CAI di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Ogni modifica del presente statuto acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

##### **Art. 19 - Composizioni e funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di almeno 4 componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci che ne determina anche il numero.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei soci per la parte di competenza della Sezione. La delibera sarà sottoposta all'approvazione dei soci alla prima assemblea utile;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Scuole, Commissioni, Gruppi e Sottosezioni, ne coordina l'attività e ne nomina i responsabili;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
- ratifica le decisioni di eccezionale urgenza prese dal Presidente ai sensi dell'art. 23;
- nomina gli Ispettori Sezionali dei Rifugi, ricoveri e bivacchi;
- nomina un Vice Presidente ad interim;

- propone i nominativi dei Soci candidati agli Organi Regionali, Interregionali e Nazionali del Sodalizio.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

#### **Art. 20 - Durata e scioglimento**

Gli eletti durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per un secondo mandato.

Può essere ancora rieletto dopo almeno un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 21 - Convocazione**

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI.

Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

#### **Art. 22 - Modalità di convocazione**

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni 3 mesi: dal Presidente, dal Vice Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

La convocazione può essere resa in qualsiasi forma, anche telefonica, e deve precedere di almeno cinque giorni la

riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio di copie o stralci dei singoli atti consultati.

#### **PRESIDENTE**

##### **Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente**

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal rendiconto di cassa;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi.

#### **VICE PRESIDENTE**

##### **Art.24 - Compiti del Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni.

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

## **TESORIERE E SEGRETARIO**

### **Art. 25 - Compiti del Tesoriere e del Segretario**

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI e, se previsto, l'ORGANO DI CONTROLLO**

#### **Art. 26 - Composizione e durata**

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo, il controllo della gestione della Sezione, contabile, amministrativo e finanziario è affidato a un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da almeno tre componenti effettivi Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni e due membri supplenti. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.

I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame della contabilità e del Rendiconto di Cassa consuntivo della sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), il controllo della gestione della Sezione è affidato all'Organo di Controllo nominato dall'Assemblea.

## **TITOLO IV - CARICHE SOCIALI**

### **Art. 27 - Condizioni di eleggibilità**

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale.

La gratuità della cariche, salve le specifiche previsioni di legge, esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

Il Consiglio Direttivo provvede alla valutazione formale e di legittimità delle candidature presentate.

#### **TITOLO V - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE**

##### **Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole**

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni e i poteri.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

Tali gruppi operano secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

#### **TITOLO VI - SOTTOSEZIONI**

##### **Art. 29 - Costituzione**

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI.

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

#### **TITOLO VII - PATRIMONIO**

##### **Art. 30 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale

di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutarî, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

È vietata la distribuzione fra i Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale a lei intestato.

## **TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 31 - Esercizio Sociale**

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, (o dell'Organo di Controllo ove previsto) devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio è pubblicato sul sito della Sezione almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purchè costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto ad una o più sezioni, purchè costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

In caso di scioglimento di una Sotto Sezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregio-

nale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sotto Sezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

#### **TITOLO IX - CONTROVERSIE**

##### **Art. 32 - Tentativo di conciliazione**

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

#### **TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 33 - Rinvio alle norme del Club alpino italiano e alle disposizioni di legge**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano nonché la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente ordinamento, come pure le future modifiche, entreranno in vigore dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

In originale firmato:

MARILENA GIUSTETTO

MAURO PASCHETTA - Notaio